

DETERMINAZIONE N. 237 del 28/11/2025

OGGETTO: Approvazione accordo di compensazione tra SGDS MULTISERVIZI srl e Comune di Porto San Giorgio anno 2026.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;
- VISTO lo statuto societario della SGDS MULTISERVIZI srl;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;
- PREMESSO che:
 - con determinazione n. 92 del 05.12.2023 l'Amministratore Unico della Società ha determinato di procedere alla compensazione dei crediti e debiti della società SGDS Multiservizi S.r.l., verso il Comune in relazione alle previsioni di legge ed agli orientamenti della Corte dei Conti per l'accertamento delle posizioni debitorie e creditorie della pubblica amministrazione con le proprie partecipate;
 - con determinazione n. 148 del 28/11/2024 l'Amministratore Unico della Società ha determinato di procedere alla compensazione dei crediti e debiti della società SGDS Multiservizi s.r.l. verso il Comune per l'anno 2025
 - I predetti accordi sono stati regolarmente rispettato per tutto ambedue gli esercizi 2024 e 2025;
 - risulta necessario regolamentare la compensazione di crediti e debiti per l'esercizio finanziario 2026;
 - la società SGDS Multiservizi S.r.l., è titolare di un contratto di servizio per la distribuzione de gas metano rep 1154 de 28 giugno 2005 e successiva prorogatio normativa;
 - nell'allegato al predetto contratto all'art 24 si legge: Il canone che la Società riconoscerà annualmente, al Comune di Porto san Giorgio, sarà pari a componente "CCD" del vincolo dei ricavi VRD, rappresentativa dei costi riconosciuti per il capitale della distribuzione. La componente "CCD" potrà essere aumentata annualmente dall'assemblea dei soci, tenendo conto delle condizioni gestionali della Società. Per il calcolo del canone si prenderanno a riferimento i ricavi della distribuzione fatturati nell'anno in esame (Quota fissa + Quota variabile);
 - in base al predetto contratto nel corso dell'anno 2026 verrà a maturare un credito del Comune di Porto San Giorgio per un importo massimo presunto di 200.000 euro;
 - le Parti intendono compensare i reciproci crediti e debiti sino alla concorrenza del debito della SGDS e quindi per un massimo presunto di euro 200.000,00;

- Dato atto che il responsabile del Procedimento è l'Ing. Mario Basti

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE l'allegato accordo per la compensazione di crediti e debiti con il Comune di Porto san Giorgio per l'anno 2026;
- DI DISPORRE l'invio del presente atto al Comune di Porto san Giorgio per i provvedimenti di competenza
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
- DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni

Allegato**ACCORDO DI COMPENSAZIONE**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

Il **Comune di Porto San Giorgio** (di seguito Comune) con sede in Via Veneto n. 5 - 63822 Porto San Giorgio (FM) C.F.: 81001530443 P.IVA: 00358090447, in persona di.....nato a , nella sua qualità dicome da decreto del Sindaco di Porto San Giorgio n..... ;

La Società **SGDS Multiservizi S.r.l.** (di seguito società), con sede amministrativa in Porto San Giorgio Via Vittorio Veneto n. 5 C.F./ P.IVA 01780530448, in persona dell'Avvocato Giovanni Lanciotti;

PREMESSO

- che, con determinazione n. 148 del 28/11/2024 l'Amministratore Unico della Società ha determinato di procedere alla compensazione dei crediti e debiti della società SGDS Multiservizi S.r.l., verso il Comune in relazione alle previsioni di legge ed agli orientamenti della Corte dei Conti per l'accertamento delle posizioni debitorie e creditorie della pubblica amministrazione con le proprie partecipate;
- che risulta necessario regolamentare la compensazione di alcuni crediti e debiti per l'esercizio finanziario 2026;
- che la società SGDS Multiservizi S.r.l., è titolare di un contratto di servizio per la distribuzione de gas metano rep 1154 de 28 giugno 2005 e successiva prorogatio normativa;
- che nell'allegato al predetto contratto all'art 24 si legge: "Il canone che la Società riconoscerà annualmente, al Comune di Porto san Giorgio, sarà pari a componente "CCD" del vincolo dei ricavi VRD, rappresentativa dei costi riconosciuti per il capitale della distribuzione. La componente "CCD" potrà essere aumentata annualmente dall'

Assemblea dei soci, tenendo conto delle condizioni gestionali della Società, Per il calcolo del canone si prenderanno a riferimento i ricavi della distribuzione fatturati nell'anno in esame (Quota fissa + Quota variabile)";

- che in base al predetto contratto nel corso dell'anno 2026 verrà a maturare un credito del Comune di Porto San Giorgio per un importo massimo presunto di 200.000 euro;
- che le Parti intendono compensare i reciproci crediti e debiti sino alla concorrenza del debito della SGDS e quindi per un massimo presunto di euro 200.000,00

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art 2

SGDS Multiservizi S.r.l. in forza del contratto citato in premessa dovrà corrispondere al Comune di Porto san Giorgio nel corso del 2025 l'importo massimo presunto di euro 200.000,00

Art. 3

Le parti si impegnano a procedere alla compensazione dei reciproci crediti e debiti, oggetto del presente accordo, con operazioni contabili tracciate nei rispettivi bilanci, secondo le scadenze trimestrali previste per il versamento del canone relativo alla gestione del Servizio Gas e comunque in 4 rate fino ad un importo massimo, per rata, di euro 50.000

Art. 4

Le Parti dichiarano altresì che per l'importo massimo presunto compensabile non saranno

dovuti interessi od accessori, cosicché a seguito della compensazione si intenderanno pienamente soddisfatti in riferimento ad essi.

Art. 5

La presente scrittura privata non estingue ulteriori rapporti di credito/debito che dovessero insorgere.

Art. 6

Le eventuali imposte e spese dovute in forza del presente atto sono a carico di entrambe le Parti in solido. Il presente accordo, firmato in ogni sua pagina, è redatto in duplice originale di cui uno ciascuno in favore delle parti intervenute, e verrà registrato in caso d'uso, consta di n. 3 pagine, è sottoscritto dalle parti contraenti.

Art. 7

Le Parti concordano che per ogni controversia in merito al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo con esclusione di ogni altro foro.

SGDS Multiservizi S.r.l.

Amministratore Unico

Avv. Giovanni Lanciotti

Per il Comune

Dirigente